



Consiglio Regionale della Campania

A.O.C. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007818/U Data: 22/04/2016 15:42
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disciplina dei percorsi di integrazione delle etnie Rom in Campania" Reg. Gen. 282

Ad iniziativa dei Consiglieri Cesaro, Di Scala, Paolino, Beneduce, E.Russo, Zinzi.
Depositata in data 18 aprile 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 APR. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Proposta di Legge recante

“Disciplina dei percorsi di integrazione delle etnie Rom in Campania”

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Armando Cesaro

Armando Cesaro

Giuseppe Zito

Flavio Peduto

Flavio Peduto

Giuseppe Zito
Giuseppe Zito



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare, in coerenza con le norme nazionali e le disposizioni dell'Unione Europea (in particolare con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a "misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri"), le linee di indirizzo regionale per l'attuazione di efficaci percorsi di inclusione delle etnie rom in Campania, fermo restando il relativo diritto al nomadismo esercitato nel rispetto del nostro ordinamento.

Va rilevato che allo stato non esiste alcuna normativa regionale a tutela delle minoranze rom, sinti o comunque nomadi, e che le stesse popolazioni vivano spesso in campi assolutamente inadatti a garantire condizioni igienico-sanitarie e sociali adeguate.

Pur nel rispetto delle Convenzioni quadro con le quali il Consiglio d'Europa ha inteso salvaguardare le identità culturali di queste etnie, non v'è dubbio che le condizioni di invivibilità e degrado nelle quali versano i relativi siti di semi-stanzialità e la marginalità sociale che spesso si traduce in diffusa illegalità nella quale vivono queste popolazioni, sollevando peraltro allarme sociale, rende necessario un corretto ed efficace percorso di integrazione.

In questo senso la presente proposta di legge stabilisce la redazione di misure ed interventi volti al superamento delle condizioni di esclusione sociale e promozione del benessere delle etnie in questione.



Nel pieno rispetto delle competenze dei livelli istituzionali locali viene dunque prevista, di concerto con il Consiglio delle Autonomie Locali e le competenti commissioni del Consiglio Regionale della Campania, la redazione di un documento di indirizzo denominato "Strategia regionale per l'inclusione dei rom" che preveda specifiche politiche dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, prodromiche all'attuazione di opportune politiche per l'occupazione (ai fini della tutela del principio di autodeterminazione sociale), nonché di politiche di tutela della salute e , infine, di politiche abitative che, evitando di creare ulteriori ghetti, possano essere attuate di concerto con i Comuni che non registrino condizioni di emergenza abitativa.

La norma proposta si compone di nove articoli, di seguito sinteticamente riportati:

- Articolo 1 "Principi e finalità generali"
- Articolo 2 "Strategia regionale per l'inclusione di rom"
- Articolo 3 "Educazione e istruzione, formazione professionale"
- Articolo 4 "Tutela della salute"
- Articolo 5 "Politiche per l'occupazione"
- Articolo 6 "Politiche abitative"
- Articolo 7 "Clausola valutativa"
- Articolo 8 "Norma finanziaria"
- Articolo 9 "Norma transitoria"



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Finanziaria

La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Principi e finalità generali

1. La Regione Campania, in conformità agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione e alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013, rubricata "misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri", in coerenza con la Strategia nazionale 2012-2020 per l'inclusione di rom, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;
 - b) promuove le pari opportunità delle comunità rom nel quadro dei doveri, dei diritti e delle responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni in cui risiedono;
 - c) riconosce le identità culturali e sociali dei rom, sostiene i processi di autonomia, nel rispetto della normativa vigente e degli stili di vita delle comunità ospitanti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Strategia regionale per l'inclusione di rom

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni consiliari competenti, adotta la strategia regionale per l'inclusione dei rom denominata "Strategia regionale".
2. La Strategia regionale è il documento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione dei rom si articola in misure per l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'alloggio.
3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento per la programmazione degli interventi da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, azioni, strumenti organizzativi e finanziari, tempi di realizzazione degli interventi e strumenti di monitoraggio dell'efficacia degli stessi in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree di sosta.
4. La programmazione a livello territoriale avviene nell'ambito dei comuni e dei piani di zona.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Educazione e istruzione, formazione professionale

1. La Regione favorisce la parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all'istruzione e formazione professionale, il conseguimento del successo scolastico e formativo dei Rom.
2. La Regione programma l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale dei Rom in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

FM
AC
OP



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Tutela della salute

1. La Regione promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie ai Rom in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il sistema sanitario regionale favorisce l'accesso ai controlli medici, alle cure prenatali, postnatali e di pianificazione familiare, nonché all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva oltre che a programmi di vaccinazione rivolti ai bambini.
3. L'equità d'accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria potrà essere garantita anche attraverso équipe multi-professionali della rete territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari, in stretta integrazione con i piani di zona.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Politiche per l'occupazione

1. La Regione favorisce l'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene e il positivo inserimento lavorativo.
2. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la progettazione di idonei percorsi personalizzati.
3. La Strategia regionale individua le azioni volte a favorire l'esercizio delle attività lavorative autonome ed imprenditoriali, specialmente giovanile, nel rispetto delle norme vigenti ai fini dell'emersione e del superamento delle situazioni di irregolarità.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Politiche abitative

1. La Regione favorisce processi di autonomia, autodeterminazione e di eliminazione della segregazione spaziale, promuovendo il progressivo superamento delle aree di sosta attraverso processi di transizione alla forme abitative convenzionali.
2. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, la Regione può concedere contributi ai Comuni che, non ritrovandosi tra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03, ne facciano richiesta.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio Regolamento disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Clausola valutativa

Con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno finanziati con risorse annualmente stabilite con legge finanziaria regionale, ovvero a mezzo di appositi programmi specificamente finanziati nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Amministrazione regionale.

Handwritten signatures and initials, including "AC" and "R".



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Norma transitoria

Nelle more dell'adozione della Strategia regionale, di cui all'articolo 2, sono sospesi tutti gli interventi e i progetti volti in maniera diretta o indiretta a politiche di inclusione della popolazione Rom.